

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 23-7440

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Riparto fondi a favore delle Province sul Cap. 147240 del bilancio 2014.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” che autorizza l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 “Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;

vista la LR n. 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare l’art. 32 che norma l’attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la LR 2/14 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

vista la LR 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

considerato che l’art. 32 della LR 34/08, stabilisce che per facilitare l’inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti individuati dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province territorialmente competenti;

considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall’art. 32 della LR 34/2008, che si pongono come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata ai lavoratori è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa, in particolar modo per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

vista la D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 di approvazione “Linee guida per il funzionamento dei Gruppi Operativi Locali” e la D.G.R. n. 42-12473 del 2.11.2009 di presa d’atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul territorio regionale;

ritenuto di ripartire a favore delle Province, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della L.R. 34/08, le risorse per realizzazione di cantieri di lavoro, per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all’art. 29, comma 1, lettera b) in base:

- al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna;
- media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2008/2012

come indicato nelle tabelle successive, parte integrante del presente atto;

ritenuto opportuno utilizzare le disposizioni attuative, approvate con la D.G.R. n. 68-4271 del 30.07.2012, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i criteri e le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) della LR 34/2008;

considerato che l'art. 32, comma 11, della LR 34/08 stabilisce che il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro sia a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro attivati ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 32, comma 4, lettera b) della LR 34/08, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

considerato che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettera b) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 32,80 euro per l'esercizio 2012 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT corrisponde al 2,97% per l'anno 2012 e all'1,18% per l'anno 2013;

visto l'art. 32, comma 1, della LR 34/2008, che stabilisce che l'utilizzo dei cantieri non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da interventi di politica attiva finalizzate a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti;

vista la D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";

considerata la necessità di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori sono finalizzati al rinforzo dell'occupabilità dei lavoratori, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di azioni di accoglienza-primo filtro e presa in carico, percorsi di orientamento professionale e consulenza orientativa, volti ad aiutare e sostenere i lavoratori nello sviluppo di capacità e competenze utili al reinserimento sociale e lavorativo, e/o altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard di servizio, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012;

ritenuto altresì di stabilire che tali progetti possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione professionale finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Le disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)”;

ritenuto che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non possa prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la sopra citata Determinazione;

valutata la necessità di osservare il percorso professionale dei lavoratori anche successivamente alla fine del cantiere attraverso l’attività di monitoraggio realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all’insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all’art. 10 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.03.2014;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego, che fino all’insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all’art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.03.2014;

tenuto conto che è urgente ed indifferibile, ripartire la somma di euro 489.627,60 tra le Province in base al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, per proseguire le attività di politica attiva del lavoro al fine di contribuire al loro pieno reinserimento sociale e nel mercato del lavoro a fine pena;

tenuto altresì conto delle difficoltà che incontrano questi soggetti, a trovare un inserimento lavorativo e l’urgenza di iniziare le attività, considerata la stagionalità dell’intervento, consistente in cantieri di lavoro nel verde, visto anche le richieste pervenute dagli enti pubblici e l’impatto positivo ottenuto nei precedenti interventi;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di ripartire a favore delle Province la somma di euro 489.627,60 per l’attivazione di cantieri di lavoro di cui all’art. 32 della LR 34/08, per i soggetti individuati dall’art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, in base al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2008/2012, come di seguito indicato:

Province	* Numero Detenuti	Somma ripartita	** % media anni 2008/2012	Somma ripartita	Totale contributo regionale per cantieri di
----------	----------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--

					lavoro esercizio 2014
Alessandria	843	32.878,93	16,20	51.240,10	84.119,03
Asti	401	15.636,51	5,60	17.712,63	33.349,14
Biella	367	14.310,17	4,40	13.917,06	28.227,23
Cuneo	1.019	39.744,69	19,60	61.994,18	101.738,87
Novara	350	13.647,03	5,00	15.814,85	29.461,88
Torino	2.716	105.944,66	14,60	46.179,35	152.124,01
Verbano Cusio Ossola	142	5.532,92	6,20	19.610,41	25.143,33
Vercelli	439	17.118,89	5,80	18.345,22	35.464,11
Totale	6.277	244.813,80	77,40	244.813,80	489.627,60

Fonti:

* Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica;

** Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia/Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e Lavoro;

di stabilire che rimangono invariati i criteri e le modalità di concessione dei contributi, a favore delle Province e degli Enti beneficiari, contenuti nelle disposizioni attuative approvate con la D.G.R. n. 68-4271 del 30.07.2012;

di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2014, risulta essere di euro 34,18 per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata del 2,97% e 1,18%, in base alla media annua 2012 e 2013 dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali;

di stabilire che l'Amministrazione Penitenziaria individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro su richiesta degli Enti utilizzatori;

di stabilire che ulteriori criteri selettivi potranno essere individuati dalle Province in raccordo con gli Enti utilizzatori, ai sensi del comma 8 art. 32 della LR 34/08;

di stabilire che le Province per valutare i progetti di cantiere presentati dagli Enti, possono avvalersi della collaborazione dei Gruppi Operativi Locali territoriali, a cui l'allegato alla D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 "Linee guida per il funzionamento dei gruppi operativi locali" riconosce la competenza in materia di azioni per il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà;

di stabilire che il progetto di cantiere di lavoro, può essere integrato con azioni formative aggiuntive finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; tali attività formative possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale

la Giunta Regionale ha approvato “Le disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

di stabilire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non può prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)”;

di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro ha funzioni di monitoraggio sull’andamento dei progetti di cantiere e sul successivo percorso professionale dei lavoratori utilizzati, attraverso l’analisi delle informazioni inserite nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione di successivi atti contenenti le disposizioni di dettaglio, nonché l’eventuale compensazione tra le somme ripartite tra le Province, qualora l’effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse;

di stabilire che la Regione Piemonte possa destinare ai cantieri di lavoro per disoccupati le eventuali somme risultanti da un minor fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province;

Alla spesa di euro 489.627,60 si fa fronte con le risorse finanziarie del bilancio regionale per l’esercizio 2014 sul capitolo 147240.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)